



**CAMERA DI COMMERCIO  
DEL SUD EST SICILIA**

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO  
DALLA CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA**

## INDICE

### CLAUSOLE

Clausola per arbitro unico.....	4
Clausola per Collegio arbitrale.....	4
Clausola per arbitrato con pluralità di parti.....	4
Clausola arbitrale societaria.....	4
Compromesso.....	4
Clausola compromissoria per controversie non contrattuali.....	5

### PREAMBOLO

FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE.....	6
SEGRETERIA GENERALE.....	6

### I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicazione del Regolamento.....	7
Art. 2 – Norme applicabili al procedimento.....	7
Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia.....	7
Art. 4 –Sede dell’arbitrato.....	8
Art. 5 –Lingua dell’arbitrato.....	8
Art. 6 – Deposito e trasmissioni degli atti.....	8
Art. 7 – Termini.....	8
Art. 8 - Riservatezza.....	9
Art. 9 – Comportamento secondo buona fede.....	9

### II - L’INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 10 – Domanda di arbitrato.....	9
Art. 11 – Memoria di risposta.....	10
Art. 12 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.....	10
Art. 13 - Incompetenza del Tribunale arbitrale.....	11

### III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 14 – Numero degli arbitri.....	11
Art. 15 – Nomina degli arbitri.....	11
Art. 16 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti.....	12
Art. 17 – Controversie connesse e riunione di arbitrati.....	12
Art. 18 – Incompatibilità.....	12
Art. 19 – Accettazione degli arbitri.....	12
Art. 20 – Dichiarazione di indipendenza, di imparzialità e conferma degli arbitri.....	12
Art. 21 – Ricusazione degli arbitri.....	13
Art. 22 – Sostituzione degli arbitri.....	13

### IV - IL PROCEDIMENTO

Art. 23 – Costituzione del Tribunale arbitrale.....	14
Art. 24 – Poteri del Tribunale arbitrale.....	14
Art. 25 – Misure cautelari o provvisorie.....	14
Art. 26 – Ordinanze del Tribunale arbitrale.....	15
Art. 27– Udienze.....	15
Art. 28 –Istruzione probatoria.....	16
Art. 29 –Consulenza tecnica.....	16
Art. 30 –Domande nuove.....	16
Art. 31 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.....	17
Art. 32 – Precisazione delle conclusioni.....	17
Art. 33 – Rinuncia agli atti.....	17
<b>V - <u>IL LODO ARBITRALE</u></b>	
Art. 34 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo.....	18
Art. 35 – Deposito e comunicazione del lodo.....	18
Art. 36 – Termine per il deposito del lodo definitivo.....	18
Art. 37 – Lodo parziale e lodo non definitivo.....	19
Art. 38 – Correzione del lodo.....	19
<b>VI – <u>I COSTI DEL PROCEDIMENTO</u></b>	
Art. 39 – Valore della controversia.....	19
Art. 40 – Costi del procedimento.....	20
Art. 41 – Versamenti anticipati e finali.....	21
Art. 42 –Mancato pagamento dei costi.....	21
<b>VII - <u>DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	
Art. 43 – Conservazione degli atti.....	21
Art. 44 – Entrata in vigore e rinvii di legge.....	22
 <b><u>ALLEGATI</u></b>	
ALLEGATO A - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLA CONTROVERSIA ....	23
ALLEGATO B - ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITA' COMPRESSE E ATTIVITA' ESCLUSE.....	24
ALLEGATO C - CODICE DEONTOLOGICO.....	25
ALLEGATO D – TARIFFE PROCEDIMENTI ARBITRALI.....	28

## CLAUSOLE

### CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A del Sud Est Sicilia, da un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento di procedura dell'arbitrato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio anzidetta.

### CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A del Sud Est Sicilia.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio della Camera Arbitrale anzidetta.

### CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dal Consiglio della Camera Arbitrale anzidetta.

### CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dal Consiglio della Camera Arbitrale anzidetta.

### COMPROMESSO

I sottoscritti .....

premessi che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto

.....  
.....  
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A del Sud est Sicilia.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

(Data)

(Firma) (Firma)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al..... (1) saranno deferite alla decisione del tribunale Arbitrale composto da un arbitro unico/tre arbitri, in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A. del Sud est Sicilia. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto/equità nel rispetto delle norme inderogabili del C.P.C.

<sup>1</sup>Le parti dovranno individuare il rapporto non contrattuale, dal quale possono derivare le future controversie.

## **PREAMBOLO**

### **FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE**

La Camera Arbitrale, con l'obiettivo della celerità e dell'economicità della procedura arbitrale, garantisce il rispetto dei termini stabiliti per il deposito del lodo e dei costi contenuti, predeterminati secondo il valore della controversia in base alla tariffa allegata al Regolamento.

La Camera Arbitrale esercita le seguenti funzioni:

- a) organizza ed attua i servizi di arbitrato rituale ed irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione, relativamente ai rapporti economici sia nazionali che internazionali.
- b) promuove servizi per la diffusione delle procedure arbitrali, anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in funzione della composizione delle controversie tra operatori economici sia italiani che stranieri;
- c) promuove, organizza ed istituisce convegni, commissioni, convenzioni, intese, rapporti di collaborazione ed attività comuni con altre istituzioni arbitrali italiane e straniere ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e culturali, con ordini professionali e con altri organismi pubblici e privati, interni ed internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- d) predispone ed attua ogni altra attività di servizio o azione necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
- f) può prevedere l'istituzione di un Comitato Tecnico cui delegare, con apposito regolamento, alcune delle funzioni attribuite al Consiglio Arbitrale.

### **SEGRETERIA GENERALE**

La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. In particolare la Segreteria Generale:

- a. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- b. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- c. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- d. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- e. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
- f. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;

La Segreteria Generale svolge le sue funzioni anche per il tramite dei suoi delegati.

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A del Sud Est Sicilia presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A del Sud Est Sicilia, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale anzidetta.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale anzidetta può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 10; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

### ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. E' comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
4. Gli atti relativi al procedimento arbitrale (domande, memorie di risposta, ordinanze, verbali, lodi e ogni altro documento che rientri nella definizione degli atti ufficiali redatti nell'esercizio delle funzioni giuridiche) sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, nelle differenti misure stabilite dalla legge e l'imposta può essere assolta in modalità telematica attraverso il sistema dell'Agenzia delle Entrate o con l'acquisto di marche da bollo digitali dai rivenditori autorizzati.

### ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista al comma 2 , il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio, ove esistenti e ammissibili.

### ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è presso la sede camerale di Catania della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti e l'approvazione della Segreteria Generale, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla suddetta sede.

### ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è la lingua italiana. In casi particolari, e su concorde richiesta delle parti, il Consiglio Arbitrale può autorizzare che l'arbitrato si svolga in una lingua diversa.
2. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

### ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono trasmettere gli atti e i documenti alla Segreteria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it](mailto:ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it) in regola con l'imposta di bollo.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione con posta elettronica certificata.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

### ART. 7 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

#### ART. 8 - RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento e al lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

#### ART. 9 – COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE

1. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.
2. Le parti si impegnano ad ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.
3. Il tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.

## **CAPO II - INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

#### ART. 10 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore, tramite posta elettronica certificata, deve trasmettere la domanda alla parte convenuta e alla Segreteria della Camera Arbitrale, che ne verifica la completezza e procedibilità, già munita di imposta di bollo. Se il convenuto, in questa fase, non dispone di indirizzo di posta elettronica certificata l'attore può notificare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La trasmissione alla Segreteria deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della domanda.
3. In caso di mancato perfezionamento della notifica può richiedere alla Segreteria un nuovo termine per rinnovare le notifiche. La Segreteria, sentito il Presidente della Camera Arbitrale, provvede sulla richiesta.
4. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
  - a) il nome e il domicilio delle parti;
  - b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore economico;
  - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
  - f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  - g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
  - h) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa al convenuto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 838 ter, 1° comma, del C.P.C., la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente Registro Imprese.

#### ART. 11 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, tramite posta elettronica certificata, deve trasmettere la memoria difensiva all'attore e alla Segreteria della Camera Arbitrale, che ne verifica la completezza e la procedibilità, già munita di imposta di bollo assolta virtualmente. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi e su richiesta del convenuto dalla Segreteria sentito il Presidente della Camera Arbitrale.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
  - a) il nome e il domicilio del convenuto;
  - b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
  - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
  - f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  - g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;
  - h) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte (attore) inoltrando alla Segreteria della Camera Arbitrale la relativa notifica.
3. Nel caso in cui il convenuto non trasmetta come sopra indicato la memoria di risposta, o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

#### ART. 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore entro 30 giorni può trasmettere, tramite posta elettronica certificata, una memoria di replica al convenuto e alla Segreteria della Camera Arbitrale, già munita di imposta di bollo assolta virtualmente. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi e su richiesta dell'attore dalla Segreteria sentito il Presidente della Camera Arbitrale.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. Al terzo chiamato si applicano, per la

memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto. La stessa norma si applica in caso di ulteriori domande di terzi.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 838ter, primo comma, del C.P.C., la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente Registro Imprese.

#### ART. 13 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo successivo alla domanda.

### CAPO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

#### ART. 14 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

#### ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico o il collegio arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
  - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
  - b) il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

6. Nel caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.
7. Salvo diversa decisione motivata dal Consiglio arbitrale gli arbitri vengono nominati facendo riferimento all'elenco di cui all'art. 6, punto 4, dello Statuto della Camera Arbitrale.

#### ART. 16 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

#### ART. 17 – CONTROVERSIE CONNESSE E RIUNIONE DI ARBITRATI

1. Prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale, su richiesta di almeno una delle parti, può riunire più procedimenti arbitrali pendenti davanti alla Camera Arbitrale se:
  - a. sussistono le ragioni di connessione;
  - b. le domande si basano sulla stessa convenzione arbitrale o su convenzioni arbitrali compatibili con riferimento alle modalità di nomina degli arbitri e alla sede dell'arbitrato.

In tal caso, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti a quello la cui domanda è stata trasmessa per prima alla segreteria.

2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

#### ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale;
- b. i componenti del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio;
- c. i revisori dei conti della Camera di Commercio;
- d. i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- e. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c, d.

#### ART. 19 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina, del Regolamento e del codice deontologico di cui all'allegato C entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

#### ART. 20 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, DI IMPARZIALITA' E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
  - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
  - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
  - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza e imparzialità alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3 senza che le parti abbiano prodotto osservazioni, l'arbitro è confermato dalla Segreteria. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza e imparzialità deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

#### ART. 21 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

#### ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
  - a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo avere accettato;
  - b) l'arbitro non è confermato;
  - c) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
  - d) il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
  - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. Il procedimento resta sospeso per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 fino alla effettiva sostituzione dell'arbitro.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 15, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
5. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

## CAPO IV - IL PROCEDIMENTO

### ART. 23 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale determinato dalla stessa Segreteria ai sensi dell'art. 40, comma 1.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato su richiesta e per giustificati motivi dalla Segreteria sentito il Presidente della Camera Arbitrale.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

### ART. 24 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale, alla prima udienza, ove risulti opportuno e venga richiesto dalle parti, esperisce un tentativo di conciliazione. Il Tribunale Arbitrale può sospendere i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni.
2. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
3. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
4. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

#### ART. 25 - MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE

1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso, il tribunale Arbitrale, con provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito delle memorie. Il Tribunale arbitrale, all'udienza e comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta e deve essere portata a conoscenza della Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

#### ART. 26 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### ART. 27 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all'udienza in videoconferenza.

3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Le udienze sono riservate.

#### ART. 28 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

#### ART. 29 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio deve, entro 10 (dieci) giorni dalla nomina, trasmettere l'accettazione e le dichiarazioni di cui all'art. 20, punto 1, del presente regolamento.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

#### ART. 30 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
  - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

#### ART. 31 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve trasmettere alla Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentano le norme applicabili al procedimento, è trasmessa con le modalità stabilite dal Tribunale Arbitrale.

#### ART. 32 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

#### ART. 33 - RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

2. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Arbitrale, nel caso sia già stato nominato il Tribunale Arbitrale, ovvero dalla Segreteria se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale arbitrale.

## CAPO V - IL LODO ARBITRALE

### ART. 34 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
  - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
  - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
  - c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
  - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti e delle conclusioni delle parti;
  - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
  - g) il dispositivo;
  - h) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento alla liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
4. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
5. Gli Arbitri possono richiedere alla Camera Arbitrale il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.

### ART. 35 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria provvede a comunicare alle parti, tramite posta elettronica certificata, il deposito del lodo richiedendo il saldo dei costi del procedimento di cui all'art. 41, co. 3, del presente Regolamento.
3. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito, previo riscontro dell'avvenuto versamento del saldo dei costi del procedimento relativo a tutte le parti e previa regolarizzazione dell'imposta di bollo

### ART. 36 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato su richiesta del Tribunale Arbitrale o delle parti, dalla Segreteria sentito il Presidente del Consiglio Arbitrale.
3. Il termine previsto dal comma 1 è prorogato automaticamente di 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:
  - a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
  - b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
  - c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  - d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.
4. I termini vengono sospesi secondo le norme vigenti del C.P.C..

#### ART. 37 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

#### ART. 38 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione per errori materiali, di calcolo o di scrittura.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dalla ricezione del lodo, che la trasmette al Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con ordinanza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.
4. L'ordinanza del tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
5. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione della Camera arbitrale.

### **CAPO VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO**

#### ART. 39 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'all. A del presente Regolamento ed è parte integrante del medesimo.

#### ART. 40 – COSTI DEL PROCEDIMENTO

1. All'atto della trasmissione della domanda di arbitrato, o della risposta del convenuto, le parti devono versare i diritti di registrazione nella misura di euro 63,44 (sessantatre/44) iva compresa che esulano dal tariffario di cui alla tabella D allegata al presente Regolamento e dalle eventuali spese ulteriormente dovute dalle parti secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato B del presente Regolamento relativamente agli onorari della Camera Arbitrale.
2. I costi iniziali del procedimento, così detti fondo iniziale, sono determinati dalla Segreteria tenendo conto del valore dell'onorario per la Camera Arbitrale e del valore minimo dei compensi per gli arbitri dello scaglione del tariffario di cui all' allegato D del presente Regolamento corrispondente a quello in cui si colloca il valore della controversia. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra il valore indicato dall'attore e il valore indicato dal convenuto, ai fini della determinazione del fondo iniziale si farà riferimento, per il calcolo, allo scaglione più alto.
3. Il fondo iniziale, così come determinato dal comma 1 deve essere corrisposto da ciascuna delle parti partecipanti al procedimento.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
  - a. onorari della Camera Arbitrale;
  - b. onorari del Tribunale Arbitrale;
  - c. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
  - d. rimborsi spese della camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio.
5. I costi finali del procedimento sono disposti dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
6. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
7. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta prima dalla Segreteria, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B al presente Regolamento.
8. Gli onorari della Camera Arbitrale e di Conciliazione per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati.
9. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari superiori al massimo delle tariffe.

10. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
11. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
12. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
13. In nessun caso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia risponde nei confronti degli arbitri e dei CTU per il pagamento dei relativi compensi.

#### ART. 41 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo la trasmissione della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti di cui al precedente art. 40.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale fissando il termine per i versamenti, così come previsto al precedente art. 35.
4. Gli importi previsti dai commi 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Tutti i pagamenti richiesti dalla Segreteria alle parti devono essere effettuati entro il termine perentorio di giorni 15.

#### ART. 42 - MANCATO PAGAMENTO DEI COSTI

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria deve richiederlo all'altra parte e fissare il termine perentorio di giorni 15 per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria deve sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria, informando il Tribunale Arbitrale ove costituito, deve dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
4. In caso di inadempimento la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia potrà agire per il recupero dei costi del procedimento anche nell'interesse degli arbitri e dei CTU.

### CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 43 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.

#### ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE E RINVII DI LEGGE

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte della Giunta camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di cui al C.P.C. e alle altre norme di legge.

## **ALLEGATO "A"**

### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA**

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. Il Consiglio Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

## **ALLEGATO "B"**

### **ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE**

1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
  - a. gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento della Camera Arbitrale;
  - b. ricevimento e trasmissione degli atti;
  - c. controllo di regolarità formale degli atti;
  - d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
  - e. presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico attività o servizi:
  - c. riproduzione di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il Consulente Tecnico d'Ufficio.;
  - d. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
  - e. registrazione delle udienze e trascrizione dei relative nastri;
  - f. servizi di interpretariato;
  - g. videoconferenza;
  - h. spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengono fuori dai propri locali;
  - i. riproduzione di atti e documenti in caso di ritiro del fascicolo;
  - l. ogni altra attività che non abbia stretta attinenza con il procedimento.

## **ALLEGATO "C"**

### **CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRATO**

#### **ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO**

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

#### **ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE**

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Tribunale Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

#### **ART. 3 – COMPETENZA**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

#### **ART. 4 – DISPONIBILITÀ E DILIGENZA**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

#### **ART. 5 – IMPARZIALITÀ**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salva- guardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

#### ART. 6 – INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

#### ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

#### ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

#### ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

#### ART. 10 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

#### ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO

- Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
- La fase deliberativa del lodo è riservata.
- L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Tribunale Arbitrale

#### ART. 12 – ONORARI E SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

#### ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

**ALLEGATO "D"****TARIFE PROCEDIMENTI ARBITRALI**

	VALORE DELLA CONTROVERSIA		ONORARI CAMERA ARBITRALE	ONORARI ARBITRO UNICO		ONORARI COLLEGIO ARBITRALE	
				Min	Max	Min	Max
1	Fino a 25.000		400	600	1.500	1.600	3.800
2	25.001	50.000	800	1.500	2.500	3.800	6.000
3	50.001	100.000	1.500	2.500	4.500	6.000	12.000
4	100.001	250.000	3.000	4.500	10.000	12.000	25.000
5	250.001	500.000	5.000	10.000	20.000	25.000	50.000
6	500.001	1.000.000	8.000	20.000	30.000	50.000	75.000
7	1.000.001	2.500.000	12.000	30.000	50.000	75.000	120.000
8	2.500.001	5.000.000	18.000	50.000	80.000	120.000	180.000
9	5.000.001	10.000.000	25.000	80.000	100.000	180.000	250.000
10	10.000.001	25.000.000	35.000	100.000	130.000	250.000	320.000
11	25.000.001	50.000.000	48.000	130.000	180.000	320.000	420.000
12	50.000.001	100.000.000	70.000	180.000	230.000	420.000	550.000
13	Oltre 100.000.000		70.000 + 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 120.000	230.000 + 0,05% sull'eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 290.000		550.000 + 0,12% sull'eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 700.000	

Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.

I pagamenti possono essere effettuati a mezzo di PagoPa avendo cura di inserire la causale del versamento.